



azienda regionale per l'edilizia abitativa

Consiglio di Amministrazione del 3/8/2011

DELIBERAZIONE N.228/5

Convocato mediante lettera del 29/7/2011 con prot. n.14243, trasmessa tramite posta elettronica e a mezzo fax, si è riunito il C.d.A. alle ore 11.00 presso la sede del Distretto di Oristano via Tempio n.11, Oristano, per discutere e deliberare l'O.d.G. allegato alla precitata lettera di convocazione.

----***----

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Dott. Efisio TRINCAS | Consigliere |
| 2) Prof. Agostino Mario ARA | Consigliere |
| 3) Sig. Luciano Alberto COLLU | Consigliere |
| 4) Rag. Vittorio RANDAZZO | Consigliere |
| 5) Sig. Antonio SERRA | Presidente del Collegio Sindacale |
| 6) Dott.ssa Teresa GOTTARDI | Componente effettivo del Collegio Sindacale |
| 7) Rag. Pietro SORU | Componente effettivo del Collegio Sindacale |

E' assente giustificato il Presidente Prof. Giorgio SANGIORGI.

Assiste e partecipa in veste di Segretario, a norma dell'art.13 comma 6 lettera q) dello Statuto, il Dott. Giovanni ACHENZA, il cui incarico di Direttore Generale è stato affidato con DCA n. 213/1 del 12/4/2011, ai sensi dell'art. 13 comma 1) dello Statuto.

Assume la Presidenza ex art. 10 dello Statuto, il Consigliere Dott. Efisio TRINCAS il quale è stato individuato, con DCA n. 113/3 del 1/12/2009, ai sensi dell'art. 7 lett. m) dello Statuto, sostituto del Presidente.

Il Dott. Trincas, constatato il numero legale dei presenti e la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la seduta ed inizia subito lo svolgimento dell'ordine del giorno allegato alla lettera precitata.

Durante la discussione è presente il Direttore del Servizio Tecnico del Distretto di Carbonia, Ing. Salvatore MULTINU.

Oggetto: 5) **TAR SARDEGNA – XXXX XXXX – APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DI N. 92 ALLOGGI SITI IN CARBONIA VIA DALMAZIA – RICORSO PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELLE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE DEL**

SERVIZIO TECNICO DEL DISTRETTO DI CARBONIA N. 58 DEL 13/6/2011 E N. 67 DEL 24/6/2011 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

----- OMISSIS -----

IL CONSIGLIO

VISTA la L.R. 8/8/2006 n.12;

VISTO lo Statuto dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 2007;

Su proposta del Dirigente dell'Ufficio Legale, Dott. Massimo Cambule;

PREMESSO che:

- con DDG n. 351 del 14/12/2010 veniva approvato il Progetto Esecutivo degli interventi di recupero di n. 92 alloggi ubicati nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia;
- con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico del Distretto di Carbonia n. 14 del 2/3/2011 veniva indetta una gara d'appalto – e approvati i relativi allegati - mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di recupero di n. 92 alloggi ubicati nel Comune di Carbonia, via Dalmazia, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico del Distretto di Carbonia n. 41 del 3/5/2011 veniva approvato il verbale della seduta di gara del 28/4/2011 e disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della XXXX XXXX.;
- con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico del Distretto di Carbonia n. 58 del 13/6/2011 si procedeva all'annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies della L. 241/1990, della procedura di gara fino ad allora espletata;
- con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico del Distretto di Carbonia n. 67 del 24/6/2011 veniva indetta una gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di recupero di n. 92 alloggi ubicati nel Comune di Carbonia, via Dalmazia, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006;

PRESO ATTO che, con ricorso al TAR Sardegna notificato all'Azienda in data 25/7/2011, la XXXX XXXX agiva in giudizio per l'annullamento – previa sospensiva – ovvero concessione di altro idoneo provvedimento cautelare - nonchè di preventiva misura cautelare monocratica ex art. 56 D. Lgs. n. 104/2010: della D.D.S.T. del Distretto di Carbonia n. 58 del 13 giugno 2011; della nota del Direttore del Servizio Tecnico del Distretto di Carbonia, prot. n. 3253 del 28 giugno 2011, recante in oggetto "Appalto per l'affidamento dei lavori di recupero di n. 92 alloggi nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia – CIG 1386600284 - Comunicazione di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/1990; della D.D.S.T. del Distretto di Carbonia n. 67 del 24 giugno 2011, con cui è stata reindetta la procedura di gara; del (nuovo) Bando di gara per l'affidamento dei lavori di recupero di n. 92 alloggi nel Comune di Carbonia, via Dalmazia, in sostituzione del precedente

annullato, del relativo (nuovo) Disciplinare di gara e degli ulteriori atti della medesima (nuova) procedura dell'appalto medesimo; degli ulteriori provvedimenti ed atti della procedura di gara, non noti alla ricorrente, presupposti, connessi ovvero conseguenti a quelli indicati; con eventuale declaratoria dell'illegittimità e conseguente annullamento degli esiti della procedura di gara nuovamente indetta con la citata determinazione n. 67 del 24 giugno 2011, e dell'eventuale aggiudicazione definitiva disposta a favore di aggiudicataria diversa dall'odierna ricorrente, nonché, in quest'ultimo caso, previa concessione delle opportune misure cautelari, per la declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato nelle more dell'impugnativa e del giudizio, con decorrenza dalla stipula dello stesso, ai sensi dell'art. 121 comma I lettere c) o d) ed in ogni caso ai sensi dell'art. 122 del c.p.a.; con conseguente richiesta di condanna in forma specifica dell'intimata Azienda Regionale, alla conferma dell'aggiudicazione provvisoria disposta nella seduta di gara del 28 aprile 2011, approvata con determinazione n. 41 del 3 maggio 2011 ed al proseguimento della relativa procedura interrotta con provvedimento di annullamento in autotutela (determinazione n. 58 del 13 giugno 2011), in principalità gravato; ovvero, diversamente, al risarcimento di ogni danno subito dalla ricorrente per l'eventuale mancata aggiudicazione, nonché in subordine per la responsabilità precontrattuale della Stazione appaltante ex art. 1337 c.c.; sempre previa sospensione, per l'annullamento di ogni altro e diverso atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguente agli atti impugnati;

CONSIDERATO quanto evidenziato nella relazione, datata 2/8/2011 e redatta dall'Avv. Silvia Cuncu, nella quale il Dirigente dell'Ufficio Legale, esprime l'avviso che sussistano i presupposti per costituirsi nel giudizio promosso con ricorso al TAR Sardegna dalla Società in parola, per le motivazioni in dettaglio ivi espresse;

PRESO ATTO che, con decreto n. 312/11 del 23/7/2011 il Presidente del TAR Sardegna – *“considerato che il pregiudizio temuto dalla ricorrente non è attuale ma meramente eventuale; considerata, altresì la problematicità dei prospettati profili di illegittimità; ritenuto, pertanto che non appaiono esistenti ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da giustificare l'intervento cautelare immediato”* - ha rigettato l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente unitamente al ricorso;

CONSIDERATO che per la trattazione collegiale è fissata la camera di consiglio del 7/9/2011;

CONDIVIDENDO la proposta dell'Ufficio Legale;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A, all'unanimità dei presenti,

- di dare mandato al Direttore Generale di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso al TAR Sardegna dalla XXXX XXXX, per le motivazioni riportate in premessa, adottando gli atti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 14/95.

Oristano, 3/8/2011

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Giovanni Achenza)

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Efisio Trincas)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Giovanni Achenza)